
Linee di azione per la difesa ambientale

di VALERIO VOLPE*

Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia è un organo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, fra le cui competenze vi è la salvaguardia, la sicurezza e la protezione idraulica di un vasto territorio compreso fra le regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia. Il Provveditorato provvede altresì all'implementazione di attività e all'attuazione di misure che riguardano il ripristino e la protezione della laguna di Venezia e del suo delicato habitat, la messa in sicurezza dei siti inquinati, la ricostruzione delle spiagge e delle dune costiere, il consolidamento dei moli foranei che delimitano le bocche di porto, e più localmente la difesa dei centri abitati dalle frequenti inondazioni (alte maree).

La gestione integrata e sostenibile dell'ambiente della laguna di Venezia comporta l'armonizzazione delle attività di arresto del degrado idrogeomorfologico, di disinquinamento, di ricostruzione degli habitat, di mantenimento e sviluppo della navigabilità

sostenibile e di regolamentazione delle attività lagunari a valenza economica, ricreativa e culturale (pesca tradizionale, turismo, ecc.). Le principali linee di azione per la difesa ambientale vengono attuate attraverso il dragaggio dei canali lagunari, la ricostruzione delle barene, la protezione delle sponde barenali soggette a fenomeni erosivi, nonché il ripristino morfologico dell'ambiente lagunare; purtroppo l'attuazione di queste tipologie di interventi, che comportano necessariamente la mobilitazione di notevoli quantità di sedimento lagunare, risulta fortemente limitata dai criteri del cosiddetto "Protocollo Fanghi" che dal 1993 disciplina rigidamente il riutilizzo dei sedimenti di classe B che caratterizzano, in modo pressoché ubiquitario, l'intero ambiente lagunare. Infatti, appena il 3% dei sedimenti ricade nella classe A, requisito che consente il loro immediato riutilizzo per il recupero ed il ripristino di ambienti lagunari di pregio.

Il Protocollo Fanghi avrebbe dovuto essere aggiornato entro l'anno successivo alla sua in-

*** Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Coordinatore Conferenza dei Servizi**

troduzione, sulla base di verifiche sperimentali, e comunque avrebbe dovuto essere assoggettato a revisione introducendo nuovi criteri scientifici più sostenibili sia dal punto di vista metodologico che economico.

Nulla di questo è avvenuto nei termini temporali previsti e così il Protocollo è divenuto successivamente prassi amministrativa, anziché procedura tecnica assoggettata a verifica, in quanto le tabelle sono divenute criteri oggettivi di protezione dell'ambiente, senza che sia stata operata nessuna verifica sperimentale di campo.

I numerosi studi condotti in laguna di Venezia a partire dal 2003, principalmente dal Provveditorato Interregionale per le OO.PP., sulla qualità dei sedimenti, sulla tossicità, sul bioaccumulo e sugli effetti nella catena trofica, hanno dimostrato come l'attuale divisione esistente fra le prime due classi di sedimenti del Protocollo Fanghi (classe A e B) possa essere ragionevolmente superata.

Le evidenze sperimentali sui sedimenti di classe B indicano un rischio ecologico ai sensi della Direttiva 2000/60/CE pressoché analogo a quello derivante dai sedimenti di classe A, con la conseguenza che la previsione del Protocollo Fanghi secondo cui solo i sedimenti A possono essere riutilizzati, non appare più coerente con l'originario obiettivo che, all'epoca dell'adozione del Protocollo stesso, non poteva che essere giustificato da principi di una cautela derivante da una non approfondita conoscenza del fenomeno e dalla mancata elaborazione di una precisa disciplina comunitaria.

Considerato il quadro degli accertamenti effettuati in questi ultimi anni per l'applicazione della Direttiva Quadro 2000/60/CE, compreso il relativo Piano di Gestione redatto per la sub-unità della laguna di Venezia, del suo bacino scolante e del mare antistante, che ha:

- evidenziato lo stato chimico ed ecologico delle acque lagunari;
- evidenziato le pressioni che mettono a rischio le acque lagunari dal raggiungimento e mantenimento del buono stato di qualità entro il 2015 e il 2021;
- escluso che i sedimenti costituiscano una pressione ambientale significativa;

in analogia alle modalità di gestione dei dragaggi adottate dalla Regione Friuli Venezia Giulia per la laguna di Marano e Grado, il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. ha richiesto all'Avvocatura di Stato di Venezia un parere circa l'applicazione dell'articolo 185 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 che esclude i sedimenti dal regime dei rifiuti e ne consente pertanto la ricollocazione in laguna per interventi di carattere morfologico.

L'Avvocatura di Stato di Venezia, con nota prot. n. CS 1584/2014 BRU del 23.09.2014, non solo ha espresso un parere favorevole in tal senso, ma ha indicato le procedure previste dall'articolo 185 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 di riferimento per il recupero dei sedimenti lagunari, consentendo così l'avvio di un percorso di revisione dei criteri di gestione dei sedimenti previsti dal Protocollo 1993 che possa mettere il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. nelle condizioni di riavviare gli interventi morfologici in laguna di Venezia. L'applicazione delle linee guida per la gestione dei sedimenti previste dall'articolo 185 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 garantendo la possibilità di movimentare e riutilizzare i sedimenti senza rischi per il mantenimento della qualità dei corpi idrici e, soprattutto, con risparmio di risorse economiche per l'approvvigionamento di sedimenti idonei, renderebbe attuabili gli interventi previsti dal "Piano per il recupero morfologico e ambientale della laguna di Venezia" e dal "Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC IT3250003,

IT3250023, IT3250030 e IT3250031 e della ZPS IT3250046”.

In tale contesto, il Provveditorato Interregionale per le OO.PP., ai sensi della Legge 241/90, ha ritenuto di procedere attraverso la convocazione di una Conferenza dei Servizi a cui partecipano: Regione del Veneto, ARPAV, Autorità di Bacino, Autorità Portuale di Venezia, Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Comune di Venezia, Città Metropolitana, Comune di Chioggia. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha delegato l’Autorità di Bacino.

Tutti gli Enti partecipanti hanno manifestato la loro disponibilità ad avviare il percorso per il superamento del Protocollo che preveda la definizione dettagliata e condivisa dei criteri, delle competenze e delle specifiche modalità operative da adottare per la movimentazione e il riutilizzo dei sedimenti senza rischi, secondo il criterio di “non pericolosità” per il mantenimento dei corpi idrici lagunari.

Nello specifico, il Provveditorato ha costituito un Gruppo di Lavoro, formato da esperti dello stesso Provveditorato e dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, che sta valutando, di concerto con tutti i partecipanti alla Conferenza dei Servizi, la possibilità di adattare/estendere le linee guida attuative previste dal D.M. 173 del 15 luglio 2016 “Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini” alla laguna di Venezia (sempre tenendo conto del principio di “non pericolosità” di cui all’articolo 185 comma 3 del D. Lgs. 152/2006).